



CAMERA DEI DEPUTATI

IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni)

AUDIZIONE C. 347 On. CASU e C. 805 On. Gaetana RUSSO
Cancellazione da Pubblici Registri di veicoli sottoposti a fermo amministrativo

Roma, 2 luglio 2024

OSSERVAZIONI

Per utilità di esposizione, faremmo un breve excursus sull'argomento, in quanto è materia piuttosto scivolosa e che ha subito soprattutto interventi giurisprudenziali.

Intanto in primis la giurisprudenza, appunto, ha stabilito che il fermo amministrativo non sia efficace quando:

- il veicolo è un bene essenziale per il lavoro
- il veicolo è a disposizione di una persona con disabilità
- il veicolo è cointestato.

In aggiunta si discute sui casi di sproporzione tra la bassa entità del fermo e un valore piuttosto superiore del veicolo gravato, senza dimenticare che esistono veicoli con annotati più fermi amministrativi per il succedersi nel tempo di ulteriori debiti con l'Erario sia statale che degli Enti Locali.

E ancora, una Sentenza della Consulta (52 del 28/3/2024) ha stabilito l'incostituzionalità della sanzione automatica di revoca della patente in caso di circolazione con veicolo, si ripete, gravato di fermo amministrativo (si veda art. 218 del Codice della Strada).

C'è poi una discreta offerta su Internet di Commercianti di veicoli (o pseudo tali) che propongono, senza in pratica alcuna garanzia, l'acquisto di un veicolo con fermo, "assicurando" di utilizzare il denaro della vendita non corrisposto al cedente fino alla concorrenza del fermo da eliminare, per curarne la cancellazione, mentre si sono verificati e si verificano cessioni del veicolo a terzi (sovente parenti, amici, conviventi ecc...) nel periodo immediatamente successivo alla notifica del preavviso riguardante l'iscrizione dopo 30 giorni del fermo al PRA, circostanza per la quale si conosce, a deterrente, solo l'Ordinanza di Cassazione Civile 23950/2017, nella quale tuttavia ha fatto gioco la presunzione di conoscenza della situazione da parte del cessionario.

Rileva anche la Sentenza della Corte Costituzionale 47 del 2/3/2017, che solo allora ha statuito il permanere dell'obbligo di debenza delle tasse automobilistiche in presenza di fermo fiscale.

All'interno di tutto ciò, in effetti, e al di là dell'informazione fornita dal Presidente ACI nell'Audizione di martedì 9/7 u.s. sull'esistenza di circa 3 milioni e 500 mila veicoli con il fermo amministrativo, non sappiamo se esistano statistiche sui veicoli in tali condizioni alienati con dopo cancellato il fermo o, comunque, pur nella sua permanenza, con alienazione incontestata, e se esistano statistiche che mettano in collegamento la presenza del fermo e, almeno dal 2017, l'assenza di corresponsione delle relative tasse automobilistiche; così come altrettanto non sappiamo se vi siano statistiche sull'efficacia dello strumento, cioè quanti veicoli ne siano stati liberati regolarizzando il debito tributario.

Occorre tenere presente che permettere ad un Utente di effettuare l'operazione in oggetto può funzionare solamente se:

- 1) il veicolo sia effettivamente in condizioni di non poter più circolare
- 2) ci sia la volontà del proprietario/detentore di rottamarlo.

Situazioni del genere, per quanto consta, sono piuttosto rare, poiché di norma dovrebbe trattarsi di un veicolo già in cattive condizioni quando il fermo è stato iscritto, oppure di un veicolo che il proprietario ha continuato a utilizzare anche con il fermo fino a condurlo a fine vita (con la buona sorte di non essere stato fino a quel momento mai fermato dalle Forze dell'Ordine), salvi i casi meno frequenti, per fortuna, di sinistri automobilistici che hanno reso gli automezzi inservibili, e quelli conseguenti a eventi catastrofali (quali forti grandinate, alluvioni, frane, caduta di alberi ...); risulterebbe poi che un Demolitore possa ritirare un veicolo

se sia in possesso degli organi meccanici principali, di pianale e carrozzeria e non un mezzo che sia stato già smembrato o "fagocitato", tranne nelle ipotesi incidentali o catastrofali prima cennate.

Conseguentemente non apparirebbe possibile risolvere il problema di chi abbia ormai abbandonato il veicolo (facilmente facendo in modo che non sia identificabile), o lo abbia incendiato/fatto incendiare, o, ancora, lo abbia conferito al mercato clandestino dei pezzi di ricambio, essendo un soggetto non in grado di togliere il fermo pagando

la relativa somma di iscrizione, né in grado di pagare una prestazione comunale di valutazione del veicolo, soggetto che inoltre avrà probabilmente diverse richieste di versamento della tassa automobilistica inevase, ove non bloccate con una fasulla richiesta di perdita di possesso. In questi casi tali veicoli finiscono per forza nel circuito Internet di coloro che ne propongono l'acquisto, smontandoli o facendoli smontare clandestinamente, oppure esportandoli nella UE (non essendo necessario, ai sensi della Direttiva CE 1999/37, cioè della disciplina Unionale vigente, un obbligo di preventiva cancellazione per poter ripristinare e immatricolare un veicolo in un altro Paese della UE). Peggio ancora se viene smantellato e stoccato in qualche container indirizzandolo verso Paesi extra UE, in particolare Africani, pur con i controlli che vengono fatti soprattutto nei porti.

A questo punto si potrebbe ipotizzare che:

- per il richiedente la demolizione di cui ai punti 1) e 2) che precedono, sia più adatto un Demolitore autorizzato a valutare l'idoneità alla rottamazione, curando quest'ultimo l'eventuale rimozione del veicolo, e avendo diritto al rimborso delle spese, in particolare di quelle di trasporto
- sempre che si tratti di un veicolo fine vita, l'interessato potrebbe richiedere la cancellazione documentando, attraverso una dichiarazione del Riscossore, di aver fatto trasferire il fermo su un altro veicolo in sua disponibilità
- sempre d'intesa con un Centro di raccolta, potrebbero venir conferiti a esso quei veicoli giacenti alla data di entrata in vigore della legge, ove approvata, presso un Rivenditore di veicoli, senza bisogno quindi di alcuna attestazione da parte delle Forze dell'Ordine, risolvendo un problema nel quale tali Rivenditori siano purtroppo cascati. Con e dopo la legge, dovrebbe essere evidente che veicoli con fermo amministrativo non possano essere né esportati, né negoziati, pur sembrando, si ripete, impossibile evitare le "soluzioni" illegali dianzi esposte.

Ragioni di opportunità suggerirebbero che il Demolitore asporti e conservi il numero di telaio dei veicoli in esame, per far sì che non possano essere rivenduti.

Pertanto, l'anzianità del veicolo, alla luce di quanto precede, avrebbe scarsa rilevanza, considerando inoltre che dopo molti anni di iscrizione del fermo è estremamente probabile come il veicolo, e lo stesso intestatario, siano del tutto irrintracciabili.

Di certo, una volta stabilito il divieto di cessione/esportazione, una particolare attenzione andrebbe normativamente posta sulle dichiarazioni sostitutive di perdita di possesso di veicoli con fermo, oltre che una ricognizione delle analoghe situazioni pregresse.

Potrebbe infine considerarsi un ruolo del Consulente automobilistico per curare la gestione delle situazioni e i rapporti con i Centri di raccolta.

Il Segretario Nazionale Studi
Giuseppe Guarino

